

STATUTO ASSOCIAZIONE ANIE COMPONENTI ELETTRONICI

Approvato dall'Assemblea del 9 ottobre 2017



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



INDICE

Articolo 1	Denominazione e Sede
Articolo 2	Scopi
Articolo 3	Associati
Articolo 4	Obblighi degli Associati
Articolo 5	Rappresentanza delle Imprese
Articolo 6	Organi e cariche dell'Associazione
Articolo 7	Assemblea
Articolo 8	Attribuzioni dell'Assemblea
Articolo 9	Diritto di Voto
Articolo 10	Convocazione dell'Assemblea
Articolo 11	Validità delle Assemblee
Articolo 12	Delibere a Mezzo di Referendum
Articolo 13	Comitato Direttivo
Articolo 14	Convocazione del Comitato Direttivo
Articolo 15	Delibere del Comitato Direttivo
Articolo 16	Attribuzioni del Comitato Direttivo
Articolo 17	Presidente
Articolo 18	Gruppi
Articolo 19	Uffici dell'Associazione
Articolo 20	Bilancio di Previsione e Rendiconto Consuntivo
Articolo 21	Modifiche allo Statuto
Articolo 22	Scioglimento dell'Associazione
Articolo 23	Disposizioni Finali

Articolo 1: Denominazione e Sede

Nell'ambito della Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche ANIE - in forma abbreviata, Federazione ANIE - è costituita l'Associazione Nazionale ANIE Componenti Elettronici, quale associazione di settore ai sensi degli articoli 30 e seguenti dello Statuto della Federazione ANIE.

Articolo 2: Scopi

L'Associazione, nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo della Federazione ANIE, ha per scopo la tutela sul piano tecnico-economico e di immagine dei settori di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse dei settori medesimi.

L'Associazione può aderire ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione anche in rappresentanza della stessa o di altre Associazioni del settore; per argomenti di particolare interesse, l'Associazione potrà comunque nominare, d'intesa con la Federazione, un proprio rappresentante qualora non presente direttamente.

L'Associazione persegue le finalità sopra indicate nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dallo Statuto della Federazione ANIE; ispira le proprie azioni, funzioni e scopi al Codice Etico e dei Valori Associativi della Confindustria che è parte integrante dello Statuto della Federazione ANIE.

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

Articolo 3: Associati

Sono inquadrate nell'Associazione le imprese aderenti alla Federazione ANIE in qualità di Soci effettivi che svolgono attività nel settore Componenti Elettronici.

Inoltre possono ottenere la qualità di Soci aggregati enti, istituti, imprese, gruppi di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al primo comma, purché perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l'attività delle imprese del settore Componenti Elettronici; essi contestualmente aderiscono alla Federazione ANIE.

La qualità di Associato si perde:

per la perdita dei requisiti previsti dal primo e secondo comma oltre che negli altri casi previsti dall'art. 8 dello Statuto della Federazione ANIE.

Articolo 4: Diritti ed obblighi degli Associati

I Soci hanno i diritti ed i doveri previsti dall'art. 5 dello Statuto della Federazione ANIE

Gli Associati si obbligano inoltre:

- a) ad osservare le norme statutarie e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Associativi;
- b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati e con gli interessi di altre Associazioni costituite nell'ambito della Federazione ANIE;
- c) a fornire la propria collaborazione alle indagini che l'Associazione ritenesse necessario od utile svolgere nell'interesse del settore anche nel contesto di iniziative promosse dalla Federazione ANIE. L'Associazione gestirà comunque in termini riservati le notizie che le perverranno dai soci e le utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 5: Rappresentanza delle Imprese

Ciascuna Impresa associata è rappresentata dai soggetti a ciò espressamente legittimati nell'ambito della Associazione stessa e della Federazione ANIE ex art. 9 dello Statuto della Federazione ANIE.

Articolo 6: Organi e cariche dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente.

Gli Organi Sociali sono costituiti dai rappresentanti delle Imprese associate.

La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli Organi dell'Associazione deve essere a scrutinio segreto.

Tutte le persone investite di cariche sociali che non intervengono nel corso di un anno solare ad almeno il 50 per cento delle riunioni dell'organismo nel quale sono eletti, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite su proposta del Comitato Direttivo.

Le persone decadute e sostituite ai sensi del comma precedente non sono rieleggibili alla medesima o ad altre cariche sociali per il biennio successivo.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Si applicano le disposizioni generali sulle cariche di cui all'art. 29 dello Statuto della Federazione ANIE.

Articolo 7: Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Imprese associate.

E' ammessa la delega ad altri Associati, ma ogni delegato non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dalla Impresa di appartenenza.

L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Al Presidente dell'Associazione, o a chi ne fa le veci, spetta di presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione, che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento del medesimo, il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tale verbale è inviato a tutti gli Associati e per conoscenza alla Presidenza ed alla Direzione Generale della Federazione ANIE, entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

Articolo 8: Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l'andamento dell'Associazione;
- b) procedere, ogni anno dispari, all'elezione del Presidente, del Vice Presidente nonché dei componenti del Comitato Direttivo dell'Associazione;
- c) procedere, ogni anno dispari, all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Generale della Federazione secondo i criteri indicati dall'art. 18 lett. e) dello Statuto della Federazione ANIE. I rappresentanti così eletti debbono comprendere un rappresentante delle PMI associate;
- d) approvare il rendiconto consuntivo annuale;
- e) deliberare le modifiche statutarie;
- f) deliberare la costituzione di Gruppi merceologici;
- g) deliberare variazioni nell'ambito di propria competenza;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

i) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

Le deliberazioni di cui alle lettere f), h) e i) devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Generale della Federazione ANIE.

Articolo 9: Diritto di voto

Ogni azienda associata partecipante all'Assemblea ha diritto a un voto.

Ciascun partecipante ha inoltre diritto a voti supplementari in relazione all'appartenenza ad una delle seguenti fasce di fatturato:

- fino a 10 mln € un voto;
- da oltre 10 mln € a 50 mln € tre voti;
- da oltre 50 mln € a 250 mln € sei voti;
- da oltre 250 mln € a 1000 mln € dieci voti;
- oltre 1000 mln € quindici voti.

Prendendo come riferimento l'anno in cui si tiene l'Assemblea si intende per fatturato: l'ammontare dei ricavi totali dell'azienda, per il solo settore dei componenti elettronici, riferiti all'esercizio chiuso due anni prima.

Articolo 10: Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque deve essere tenuta nel mese precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea annuale ordinaria della Federazione ANIE.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da tanti Associati che corrispondano ad almeno un terzo dei voti spettanti alle imprese.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso è inviato con posta elettronica, fax o con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea solo i rappresentanti delle imprese che, all'atto dell'assemblea stessa, risultino regolarmente iscritte all'associazione ed in regola con il versamento della quota associativa.

Le delibere di ciascuna assemblea saranno fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione; copia di tale verbale sarà inviato a tutte le imprese associate all'Associazione entro 45 giorni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

Articolo 11: Validità delle Assemblee

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti agli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento dell'Associazione, nel qual caso è sempre necessario che siano presenti almeno i due terzi delle Imprese associate che ne rappresentino la maggioranza dei voti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, senza tener conto degli astenuti, con voto palese.

Ove anche uno solo dei Soci richieda la votazione a scrutinio segreto, dovrà essere adottata tale forma.

Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte esclusivamente a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate con la maggioranza rispettivamente prevista dagli artt. 21 e 22.

Articolo 12: Delibere a mezzo di Referendum

L'Assemblea può deliberare anche a mezzo di referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione - fax o della lettera raccomandata o posta elettronica - con la quale viene indetto il referendum.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo delle imprese associate che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti alle imprese associate.

Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 21.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 13: Comitato Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di cinque Membri. Sono Membri del Comitato Direttivo:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) il Vice Presidente dell'Associazione;
- c) l'ex Presidente che per ultimo ha rivestito la carica, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
- d) i rappresentanti eletti nel Consiglio Generale della Federazione, nominati ai sensi dell'Art. 8, 1° comma, lettera c) del presente Statuto;
- e) i Capigruppo degli eventuali Gruppi di cui all'art. 18;
- f) i membri nominati negli anni dispari dall'Assemblea dell'Associazione, in un numero minimo di 3 e massimo di 9;
- g) fino ad un massimo di 2 (due) Consiglieri che potranno essere cooptati dal Comitato Direttivo ad integrazione dei Consiglieri che fanno parte di diritto del Comitato Direttivo e di quelli nominati dall'Assemblea. Per tali Consiglieri non è necessaria la ratifica da parte dell'Assemblea.

Possono essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo, in ragione dei temi all'ordine del giorno, personalità di particolare competenza e professionalità, con voto consultivo.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica un biennio e sono rieleggibili fatte salve le disposizioni riguardanti le cariche di cui ai precedenti punti a), b) , c) e d).

I Consiglieri cooptati ed eletti nel biennio scadono insieme agli altri componenti del Comitato Direttivo.

Per la partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo non è ammessa la delega ad altri componenti del Comitato Direttivo stesso o a terzi.

Articolo 14: Convocazione del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso deve essere inviato, con fax o con lettera raccomandata o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Membri in carica.

Articolo 15: Delibere del Comitato Direttivo

Per la validità delle adunanze del Comitato Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Le votazioni in seno al Comitato Direttivo avvengono con voto palese ed a maggioranza di voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun membro avrà diritto ad un voto.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa il Segretario dell'Associazione con voto consultivo. Il Segretario funge altresì da Segretario del Comitato Direttivo. In caso di impedimento il Segretario dell'adunanza è designato dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo ed in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o, nel caso di assenza di questi, dal membro presente più anziano di età.

Articolo 16: Attribuzioni del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo:

- a) indirizza e dirige l'attività dell'Associazione determinandone i piani per l'azione a medio e lungo termine nell'ambito delle direttive date dall'Assemblea;
- b) approva o respinge, con parere motivato, le domande di ammissione all'Associazione e sottopone tali delibere al Consiglio di Presidenza della Federazione ANIE secondo l'art. 4 dello Statuto Federativo;
- c) delibera l'adesione ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione anche in rappresentanza delle stessa o di altre Associazioni del settore;
- d) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, la quale può essere delegata al Presidente dell'Associazione, e approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione e l'ammontare dei contributi ordinari a carico delle imprese, dandone comunicazione al Consiglio di Presidenza della Federazione;
- e) delibera eventuali contributi aggiuntivi a carico delle imprese associate per sopperire a particolari esigenze comuni, informandone il Consiglio di Presidenza della Federazione;
- f) propone all'Assemblea la costituzione ed il frazionamento dei Gruppi;
- g) predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) su proposta del Presidente, può affidare a propri Membri determinati incarichi su materie di competenza dell'Associazione;

- i) provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, commissioni ed organi nei quali sia consentita la rappresentanza dell'Associazione;
- j) nomina d'intesa con la Federazione, i rappresentanti per la trattazione di argomenti di specifico interesse del settore, nelle sedi in cui è presente la Federazione ma l'Associazione non è rappresentata direttamente;
- k) nomina le Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- l) nomina se del caso la Commissione di designazione del Presidente;
- m) decide a scrutinio segreto in merito alla proposta di designazione del Presidente da formulare all'Assemblea;
- n) approva i regolamenti degli eventuali Gruppi;
- o) promuove ed attua, in coordinamento con la Federazione ANIE, iniziative (ricerche, studi, dibattiti, convegni) su temi di interesse collettivo delle imprese associate.

Articolo 17: Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea negli anni dispari, a scrutinio segreto e su proposta del Comitato Direttivo, il quale potrà anche avvalersi di una Commissione di Saggi.

Il Presidente dura in carica un biennio dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato; il Presidente uscente può essere rieletto per non più di due bienni dei quali il secondo con la maggioranza di almeno il 75% dei voti spettanti agli associati.

Fin quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, per le iniziative riguardanti il settore merceologico rappresentato che non risultino in contrasto con lo Statuto e con la politica generale e organizzativa della Federazione ANIE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi della Federazione ANIE.

Il Presidente in particolare ha il compito di:

- a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo dell'Associazione;
- b) presiedere l'Assemblea e il Comitato Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è componente di diritto del Consiglio Generale della Federazione ANIE; egli si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente della Federazione ANIE anche ai fini del necessario coordinamento ed unità di indirizzo con la Federazione stessa.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione, è il garante dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente, sulla base dei poteri a lui conferiti dal Comitato Direttivo, assicura la corretta gestione economica dell'Associazione.

In caso di dimissioni o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, nel caso di assenza di questi, dal membro più anziano di età del Comitato Direttivo fino a nuova elezione cui deve essere provveduto entro tre mesi.

Articolo 18: Gruppi

In seno all'Associazione le Imprese associate aventi produzioni affini di particolare rilevanza potranno essere riunite in Gruppi che costituiscano realtà significative della massima possibile integrazione di interessi merceologici comuni.

Al Gruppo spetta - nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione - la competenza dei problemi merceologici riguardanti le Imprese di appartenenza allo stesso Gruppo.

Così come previsto dall'art. 32 dello Statuto della Federazione ANIE, i Gruppi possono deliberare eventuali appositi contributi aggiuntivi ai contributi dell'Associazione da destinarsi al finanziamento di progetti e/o iniziative di specifico interesse.

Ciascun Gruppo, attraverso l'Assemblea delle Imprese ad esso facenti capo, designa, negli anni dispari, un proprio Capogruppo che rappresenta il Gruppo stesso nelle sedi appropriate e ne cura gli interessi.

La carica di Capogruppo ha la stessa durata di quella del Presidente dell'Associazione. Il Capogruppo uscente può essere rieletto per non più di due bienni.

Il Capogruppo fa parte di diritto del Comitato Direttivo dell'Associazione.

L'Assemblea di ciascun Gruppo deve essere convocata almeno una volta all'anno, prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria annuale dell'Associazione.

L'Assemblea di Gruppo, ogni anno dispari, può designare tra i suoi Membri un Comitato di Direzione con la funzione di assistere il Capogruppo nella gestione delle funzioni di competenza del Gruppo.

Le elezioni di persone a cariche direttive nei Gruppi sono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Articolo 19: Uffici dell'Associazione

L'Associazione si avvale di una propria struttura di segreteria ed utilizza i servizi centrali messi a disposizione dalla Federazione ANIE per lo svolgimento della propria attività.

La Segreteria opera sulla base degli indirizzi del Presidente e del Comitato Direttivo, in coordinamento con il Direttore Generale della Federazione.

Il Segretario assicura la gestione ed il funzionamento dell'Associazione e degli eventuali Gruppi, in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari della stessa.

Articolo 20: Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio successivo all'entrata in vigore del presente Statuto si chiuderà al 31 dicembre 1996.

Per ciascun anno solare deve essere compilato, a cura del Comitato Direttivo un bilancio di previsione ed un rendiconto consuntivo.

Il Bilancio di previsione deve essere proposto all'approvazione del Comitato Direttivo, il rendiconto consuntivo deve essere proposto all'approvazione del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, entrambi gli atti devono essere notificati alla Federazione ANIE.

Articolo 21: Modifiche allo Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Quando l'Assemblea delibera per referendum, per l'esercizio del diritto di voto deve trascorrere un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione - per lettera raccomandata o per fax o per posta elettronica - con la quale viene indetto il referendum.

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un terzo delle imprese associate che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti al complesso delle imprese associate, senza tener conto degli astenuti.

Tali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Generale della Federazione ANIE.

Agli Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Articolo 22: Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea. Tale Assemblea può essere convocata quando sia richiesta da tanti Associati che rappresentino la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle Aziende associate che rappresentino almeno il 75% dei voti degli Associati.

Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno il 75% dei voti degli Associati.

Tale delibera deve essere tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio Generale della Federazione ANIE per i riflessi sull'assetto federativo.

Articolo 23: Disposizioni finali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano per analogia le disposizioni dello Statuto della Federazione ANIE.